



COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

(Città Metropolitana di Genova)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 14.10.2024

OGGETTO	Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Crocefieschi Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi e delle attività di supporto scolastico, per la gestione dei parchi mezzi comunali e dei servizi in economia diretta, nonché per l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari". Approvazione schema.
----------------	--

In prosecuzione di seduta alla presenza dei consiglieri

	Cognome Nome	pres/ass	modalità presenza		Cognome Nome	pres/ass	modalità presenza
1	CAMPORA Gian-Luca	P	video conferenza	8	REPETTO Paolo	P	presenza
2	MIGNONE Luca	P	presenza	9	GATTO Natale	P	presenza
3	BADENIER MIRABELLI Marta	P	presenza	10	SEMINO Margherita Antonella	P	presenza
4	RIVARA Simone	P	presenza	11	TIMOSSI Paola	P	presenza
5	REPETTO Gabriele	P	presenza				
6	LUMINOSO Simone	P	presenza				
7	SEGHEZZO Stefania	P	presenza				

Totale presenti **11**
Totale assenti **00**

Punto 5 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, ne illustra il contenuto.

Propone di approvare l'allegato schema di convenzione composto da nr 07 pagine e 09 articoli.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione

TERMINATA la discussione e nessuno eccependo alcunchè, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

- voti favorevoli unanimi

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante e portanti

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore 21:42;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso in via alternativa:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Crocefieschi Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi e delle attività di supporto scolastico, per la gestione dei parchi mezzi comunali e dei servizi in economia diretta, nonché per l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari".
Approvazione schema.

Su proposta del Sindaco,

PREMESSO CHE i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, anche per favorire lo svolgimento di attività istituzionali in economia diretta, a partire dall'anno 2015 sino al 31 agosto 2021, ritenendo opportuno avviare una collaborazione finalizzata alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché per personale destinato alle attività dei servizi esterni a disposizione, hanno sottoscritto un apposito accordo che ha prodotto risultati giudicati positivi;

APPURATO CHE:

- ✓ sono a carico dei Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del DPR n.616/77 e del D.Lgs n.112/98, nonché dell'art.5 della L.R. n.15 del 8giugno 2006;
- ✓ ai sensi dell'art.5 comma 4 della citata L.R. n.15/2006, per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, che sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico e le indicazioni delle istituzioni scolastiche;
- ✓ i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, in collaborazione con l'allora Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia oggi Omnicomprensivo della Vallescrivia, già dall'anno 2015 hanno anche provveduto a sottoscrivere un atto di programmazione con il quale, si sono esplicitati l'assegnazione dei compiti e delle risorse disponibili anche per valorizzare un buon livello di collaborazione tra Comuni e l'Istituzione Scolastica, che ha costituito un importante strumento di programmazione e coordinamento a livello locale del sistema dell'istruzione, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza ed autonomia;
- ✓ i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, con la Città Metropolitana di Genova e l'Istituto Omnicomprensivo della Vallescrivia, stanno ipotizzando la sottoscrizione di un nuovo e apposito atto di programmazione con il quale, venga valorizzato il lavoro di collaborazione tra Comuni e l'Istituzione Scolastica, anche in considerazione della nuova sinergia instaurata a seguito della costituzione della nuova Istituzione Scolastica, che ha determinato il coinvolgimento della Città Metropolitana di Genova;

TENUTO CONTO CHE:

- ✓ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014, hanno costituito l'Unione dei Comuni dello Scrivia, con l'obiettivo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità;
- ✓ in attesa dell'affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno deciso di proseguire una collaborazione finalizzata alla gestione in forma associata e coordinata, dei servizi e delle attività di supporto all'Istituzione Scolastica e degli alunni residenti nel territorio dei Comuni stessi, nonché nella collaborazione finalizzata alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché del personale destinato alle attività dei servizi esterni a disposizione;

- ✓ il Comune di Crocefieschi ha manifestato l'interesse a partecipare alla collaborazione finalizzata alla gestione in forma associata e coordinata dei servizi in fase di rinnovo da parte dei Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia;

RILEVATO pertanto, che in attesa dell'affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, per favorire lo svolgimento di attività istituzionali in economia diretta, nonché per anticipare forme di collaborazione concrete finalizzate al miglioramento dei servizi offerti, i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, oltre alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché del personale destinato alle attività dei servizi esterni, ritengono opportuno individuare forme di collaborazione inerenti l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari, per le quali di volta in volta scadenze comuni e/o opportunità condivise possono favorire il perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità;

VISTO lo schema di *“Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi e delle attività di supporto scolastico, per la gestione dei parchi mezzi comunali e dei servizi in economia diretta, nonché per l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari”*, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESO che il responsabile del seguente procedimento sarà il Responsabile Area Vigilanza Amministrativa Isp. C. Albino MAZZA;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** per la considerazione di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate lo schema di *“Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi e delle attività di supporto scolastico, per la gestione dei parchi mezzi comunali e dei servizi in economia diretta, nonché per l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari”*, che, vistato dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Segreteria, viene conservato agli atti d'ufficio;
- 2) **DI DARE ATTO** che nel caso di affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, nel periodo di validità della convenzione, i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia si impegnano a garantirne il trasferimento, con particolare salvaguardia alle attività concordate delle Istituzioni Scolastiche;

PROPONE inoltre

- 3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 3 DEL D. LGS. 267/00, TRA I COMUNI DI CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA E VOBBLIA, PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SCOLASTICO, PER LA GESTIONE DEI PARCHI MEZZI COMUNALI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA DIRETTA, NONCHE' L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O PRESTAZIONI SIMILARI

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____

TRA

Il Sig. BASSIGNANA Filippo nato a Genova il 21.09.1992 in qualità di Sindaco del Comune di Crocefieschi (C.F Ente 00866560105), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Sig. CAMPORA GIAN LUCA nato a Genova il 07.12.1969 in qualità di Sindaco del Comune di Isola del Cantone (C.F Ente 00563890102), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

La Dott.ssa OLIVERI Rosa nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961 in qualità di Sindaco del Comune di Ronco Scrivia (C.F Ente 00705520104), la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Sig. FRANCESCHI Simone nato a Genova il 29.02.1976 in qualità di Sindaco del Comune di Vobbia (C.F Ente 00903710101), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- ✓ sono a carico dei Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del DPR n.616/77 e del D.Lgs n.112/98, nonché dell'art.5 della L.R. n.15 del 8giugno 2006;
- ✓ ai sensi dell'art.5 comma 4 della citata L.R. n.15/2006, per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, che sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico e le indicazioni delle istituzioni scolastiche;
- ✓ i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, in collaborazione con l'allora Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia oggi Omnicomprensivo della Vallescrivina, già dall'anno 2015 hanno provveduto a sottoscrivere un atto di programmazione con il quale, si sono esplicitati l'assegnazione dei compiti e delle risorse disponibili anche per valorizzare un buon livello di collaborazione tra Comuni e l'Istituzione Scolastica, che ha costituito un importante strumento di programmazione e coordinamento a livello locale del sistema dell'istruzione, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza ed autonomia;
- ✓ dall'anno 2021 il predetto accordo tra i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, finalizzata alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché per personale destinato alle attività dei servizi esterni a disposizione, è stato esteso al Comune di Crocefieschi;
- ✓ i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, con la Città Metropolitana di Genova e l'Istituto Omnicomprensivo della Vallescrivina, dovrebbero anche addivenire alla sottoscrizione di un'apposito atto di programmazione con il quale, venga valorizzato il lavoro di collaborazione tra Comuni e l'Istituzione Scolastica, anche in considerazione della nuova sinergia instaurata a seguito della costituzione della nuova Istituzione Scolastica, che ha determinato il coinvolgimento della Città Metropolitana di Genova;
- ✓ sono a carico dei Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del DPR n.616/77 e del D.Lgs n.112/98, nonché dell'art.5 della L.R. n.15 del 8giugno 2006;
- ✓ ai sensi dell'art.5 comma 4 della citata L.R. n.15/2006, per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica, che sono

organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico e le indicazioni delle istituzioni scolastiche;

RILEVATO pertanto, che in attesa di un eventuale affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, per favorire lo svolgimento di attività istituzionali in economia diretta, nonché per anticipare forme di collaborazione concrete finalizzate al miglioramento dei servizi offerti, i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, oltre alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché del personale destinato alle attività dei servizi esterni, ritengono opportuno mantenere le forme di collaborazione esistenti, inerenti l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari, per le quali di volta in volta scadenze comuni e/o opportunità condivise possono favorire il perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità;

TENUTO CONTO CHE:

- ✓ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, con atto costitutivo sottoscritto in data 21 febbraio 2014, hanno costituito l'Unione dei Comuni dello Scrivia, con l'obiettivo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità;
- ✓ nonostante l'uscita dei Comuni di Casella, Montoggio, Savignone e Valbrevenna, dall'Unione dei Comuni dello Scrivia, avvenuta nel corso dell'anno 2023, per taluni servizi, proseguono le collaborazioni tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni medesimi;
- ✓ i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno deciso di proseguire una collaborazione finalizzata alla gestione in forma associata e coordinata, dei servizi e delle attività di supporto all'Istituzione Scolastica e degli alunni residenti nel territorio dei Comuni stessi, nonché nella collaborazione finalizzata alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché del personale destinato alle attività dei servizi esterni a disposizione, e che il Comune di Crocefieschi ha manifestato l'interesse proseguire nella collaborazione finalizzata alla gestione in forma associata e coordinata dei servizi nella convenzione in scadenza con i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia;

RILEVATO pertanto, che in attesa dell'affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, per favorire lo svolgimento di attività istituzionali in economia diretta, nonché per anticipare forme di collaborazione concrete finalizzate al miglioramento dei servizi offerti, i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, oltre alla condivisione dei rispettivi parchi mezzi, nonché del personale destinato alle attività dei servizi esterni, ritengono opportuno mantenere le forme di collaborazione esistenti, inerenti l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari, per le quali di volta in volta scadenze comuni e/o opportunità condivise possono favorire il perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Finalità della presente convenzione è quello di avviare una collaborazione indirizzata ad organizzare e gestire al meglio, nell'intero territorio di competenza dei Comuni, i servizi e le attività di supporto delle Istituzioni Scolastiche, realizzando servizi efficaci e contenendone i relativi costi, relativamente alle attività organizzate della Scuola, che interessano gli alunni residenti nei medesimi Comuni, anche al fine di arrecare minor disagio possibile alle famiglie interessate.

2. Obiettivi dei servizi associati della presente convenzione, in attesa dell'affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, è quello di consentire lo svolgimento di attività istituzionali in economia diretta, favorendo l'utilizzo di mezzi e uomini nelle disponibilità dei singoli Comuni. In particolare, secondo le disponibilità dei Comuni proprietari dei mezzi, gli altri Comuni possono avvalersi del supporto e/o dell'utilizzo di mezzi stessi e delle prestazioni del loro personale, quale collaborazione concreta e finalizzata, al perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità, riducendo il ricorso a forme di noleggio e/o di affidamento esterno.

3. Sempre nell'ambito del perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso la presente convenzione, i Comuni condividono inoltre l'opportunità di individuare forme di collaborazione inerenti l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari per anticipare ulteriori forme di collaborazione concrete, finalizzate al miglioramento dei servizi offerti dai Comuni.

ART.2 – AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale di riferimento è quello relativo all'intero territorio dei Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia.
2. Nell'esercizio dei compiti assegnati nel corso della singola collaborazione, l'eventuale personale dedicato alle attività, è in ogni caso sottoposto alla responsabilità del referente del Comune in cui si trova ad operare.

ART. 3-OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia intendono favorire forme di confronto e collaborazione, finalizzate alla gestione in forma associata e coordinata delle seguenti attività e servizi in favore delle Istituzione Scolastiche e degli alunni residenti nel territorio dei Comuni stessi. In particolare i servizi e le attività in parola possono essere:

- a) **MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE:** I Comuni sono i titolari degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, stabiliti come sede dell'attività scolastica e concessi in disponibilità dell'Istituzione Scolastica. Sono compresi negli interventi a carico dei Comuni, gli oneri di mantenimento in efficienza sui mezzi antincendio, i controlli periodici e le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stessi.
- b) **SERVIZI DI SUPPORTO:** I Comuni sono impegnati a garantire agli alunni e alle loro famiglie, i seguenti servizi e prestazioni di supporto e assistenza scolastica, come stabilito dalla legge e dagli accordi sottoscritti con l'Istituzione Scolastica:
 1. **Servizio Trasporto Scolastico:** il servizio rientra nella definizione dell'art. 42 DPR 616/1977 e può essere visto come un servizio a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche, destinato a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, garantendo pertanto il percorso *casa-scuola e scuola-casa*. I Comuni compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate al bilancio, e attraverso una programmazione annuale delle attività agevolano le uscite a scopo didattico dell'Istituzione Scolastica, siano queste finalizzate al raggiungimento di impianti sportivi del territorio, siano invece collegate a progetti di cui al presente Protocollo, mettendo a disposizione i mezzi e gli autisti del servizio di trasporto scolastico.
 2. **Servizio di refezione scolastica:** sulla base dell'organizzazione scolastica e della disponibilità di posti nei refettori delle scuole, in conformità agli appositi documenti autorizzativi rilasciati dalla ASL, i Comuni garantiscono il Servizio, secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali, dove approvati.
 3. **Interventi ordinari di sostegno all'attività didattica quali:**
 - ✓ **Libri di Testo Scuola Primaria:** nell'erogazione gratuita dei libri di testo secondo il fabbisogno annuale e le indicazioni dell'istituto;
 - ✓ **Libri di Testo Scuola Secondaria di Primo Grado:** attraverso il bando per la fornitura gratuita dei libri di testo, secondo quanto stabilito dall'art.12 comma 1 lettera c) della legge regionale 15/2006 nei limiti dei parametri comunicati dalla Regione. Inoltre, laddove gli Istituti Scolastici risultassero beneficiario di contributi per la fornitura di libri di testo in comodato d'uso, gli operatori del servizio sociale dell'ATS n.37, saranno impegnati a collaborare con il personale scolastico per l'individuazione dei beneficiari.
 - ✓ **Borse di Studio:** attraverso apposito bando per l'erogazione delle borse di studio per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 15/06 art.12 c.1 lett. b) e lett. c) e art. 2 del decreto interministeriale n. 184/2014 (*articolo 1 DL n.104/2013 convertito con modifiche della legge n.128/2013*);
 - ✓ **Contributi:** a fronte di particolari iniziative promosse dai Comuni potranno essere attivate con risorse proprie, eventuali "*Borse di studio*" o forme di "*Contributo*" per gli studenti delle Scuole;
 - ✓ **Assistenza specialistica ad alunni diversamente abili o in particolare disagio sociale, fisico o psichico:** esclusivamente sulla base di progetti condivisi tra Scuola (*GLIS, referenti BES, DSA*), ASL, Ente Locale, Servizi Specialistici (*Anfass, AFA Reul, Cepim*) e famiglia, nei limiti delle risorse disponibili, un servizio "*di sostegno specialistico ad personam*" al fine di

agevolare l'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92.

- ✓ Alunni stranieri: i Comuni e l'Istituzione Scolastica, ognuno per la propria competenza, promuovono specifiche iniziative di accoglienza, di accompagnamento e di mediazione culturale, finalizzate alla migliore integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie.

2. Costituiscono altresì oggetto della gestione associata e coordinata tra i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, la condivisione dei parchi mezzi comunali, le prestazioni di personale dedicato ai servizi esterni o della Polizia Locale dei rispettivi Comuni, su eventuale richiesta da parte dei Comuni sotto organico o che non abbiano mezzi disponibili, anche solo temporaneamente, nonché ulteriori e/o eventuali forme di collaborazione inerenti l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari (*quali ad esempio a titolo esplicativo i servizi di taglio erba, i servizi cimiteriali, servizio controllo e manutenzione dispositivi di sicurezza quali estintori e porte taglia fuoco, acquisto segnaletica stradale e/o cartellonistica, etc.*), per le quali di volta in volta medesime scadenze e/o opportunità condivise, possono favorire il perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Le modalità organizzative, definite dal presente accordo convenzionale e/o approvate successivamente dalla Conferenza dei Sindaci, costituiranno la procedura di attuazione per gli uffici comunale, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. I Referenti tecnici dei singoli Comuni, per le attività previste dal precedente articolo 3, concordano tra loro, secondo le esigenze delle singole tipologie, secondo le necessità e le disponibilità dei rispettivi Enti, le eventuali collaborazioni da attuare.

2. I Comuni convenzionati, mettono a disposizione per la durata dell'accordo, le dotazioni organiche, gli automezzi e i mezzi operativi in disponibilità, per lo svolgimento dell'attività associata in oggetto.

3. I Comuni, potranno garantire inoltre, lo svolgimento dei servizi con appositi mezzi dedicati, in regola con le norme in materia di circolazione e posizione assicurativa, e per quanto attiene il Servizio di Trasporto Scolastico, con particolare attenzione alle previsioni della Circolare Ministero dei Trasporti n.23 del 11 marzo 1997. Per gli automezzi e i mezzi operativi assegnati all'attività coordinata, gli oneri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria (*bollo, assicurazione, carburante, manutenzione, etc.*), salvo diversi accordi, restano a carico dei rispettivi Comuni proprietari.

4. Resta inteso che gli automezzi concessi in "noleggio a freddo" dovranno essere manovrati da personale idoneo dei Comuni, debitamente qualificato ed autorizzato.

5. Per le collaborazioni relative al trasporto scolastico, che i Comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia garantiscono con propri mezzi e personale, in favore dell'Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia, le stesse possono essere svolte secondo le seguenti modalità:

a) in occasione di servizi e attività organizzate per conto dell'Istituto Comprensivo di Ronco Scrivia, siano queste visite guidate, gite, nonché attività educative programmate nel Piano dell'Offerta Formativa (*maneggio, piscina, visite guidate e/o esami*), per le quali possa essere sufficiente l'utilizzo di un solo mezzo, o più mezzi, i Comuni, potranno concordare, secondo una programmazione preventiva, quali mezzi e quale personale sarà dedicato alle attività medesime, secondo le effettive disponibilità del personale, tenuto conto delle ulteriori attività istituzionali, a cui lo stesso personale è dedicato;

b) nel caso di necessità, nonché per la sostituzione del personale, al momento non preventivabili (*malattia o ferie non programmate*) i singoli Comuni, su richiesta del Comune necessitante presentata con congruo anticipo, potranno fornire proprio personale per il trasporto relativo agli alunni secondo le modalità previste dal Servizio di Trasporto Scolastico del Comune richiedente il supporto;

c) nel caso di necessità di sostituzione dei mezzi, al momento non preventivabili (*guasti e altro*) i singoli Comuni, su richiesta del Comune necessitante presentata con congruo anticipo, potranno mettere a disposizione temporaneamente appositi mezzi in disponibilità, da dedicare al servizio di trasporto scolastico, che verrà condotto dal personale incaricato del servizio per il quale il mezzo sostitutivo è destinato.

6. Nel caso di forme di collaborazione inerenti l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari (*quali ad esempio a titolo esplicativo i servizi di taglio erba, i servizi cimiteriali, servizio controllo e manutenzione dispositivi di sicurezza quali estintori e porte taglia fuoco, acquisto segnaletica stradale e/o cartellonistica, etc.*), per le quali di volta in volta medesime scadenze e/o opportunità condivise, possono

favorire il perseguimento di obiettivi comuni di efficacia, efficienza ed economicità, con successivo atto deliberativo degli organi esecutivi dei Comuni, verranno individuati puntualmente le attività oggetto della collaborazione, i termini di attuazione dell'affidamento, nonché l'individuazione della struttura tecnica a cui spetterà il coordinamento delle attività di affidamento del servizio.

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEL PERSONALE

1. I Referenti tecnici dei singoli Comuni, per le attività da svolgere per esigenze di servizio non fronteggiabili con proprio personale e/o mezzi, concordano tra loro, secondo le esigenze previste le eventuali collaborazioni da attuare.

2. Rispetto alle segnalazioni delle Istituzioni Scolastiche, relative agli interventi di manutenzione ordinaria presso le strutture scolastiche, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione personale qualificato che periodicamente provvederà agli interventi, secondo le priorità e le programmazioni periodiche. Gli interventi, nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, potranno essere eseguiti sia da personale comunale sia affidati a terzi con modalità tali da non ostacolare la normale attività didattica.

3. Le eventuali collaborazioni tra i Comuni per lo svolgimento di attività istituzionali in economia diretta, una volta concordate, di norma potranno essere svolte a seguito di apposita comunicazione tra le parti, da inviare con un preavviso di 5 giorni, dove dovranno essere indicati, il fabbisogno numerico di personale, gli eventuali mezzi, nonché la presumibile durata della collaborazione e gli orari della stessa.

4. I dipendenti impiegati nella collaborazione conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, mentre, dal punto di vista operativo, le prestazioni effettuate dal personale incaricato saranno svolte nell'osservanza degli indirizzi formulati al Referente Tecnico del Comune con cui viene attivata la collaborazione, sulla base della presente convenzione. L'erogazione delle retribuzioni, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali e tutti gli adempimenti connessi, avverrà a cura degli Enti di appartenenza del dipendente.

5. Il personale comandato nel territorio dell'altro Comune, dopo aver preso servizio presso il Comune di appartenenza, svolgerà il servizio richiesto con il vestiario, le attrezzature e i mezzi, di cui è stato dotato dal proprio Ente, e potrà eventualmente utilizzare anche strumenti, attrezzature e veicoli messi a disposizione da parte dell'Amministrazione ricevente. Per esigenze di servizio, secondo le modalità contrattuali – *il personale è tenuto a prestare per esigenze straordinarie* – la propria opera estendendola oltre l'orario stabilito.

6. Le eventuali collaborazioni tra i Comuni per lo svolgimento di forme associate di affidamento per servizi di manutenzione e/o prestazioni similari, una volta concordate, secondo le previsioni del precedente art. 4 comma 6 dovranno essere definite di norma tra le parti, entro e non oltre 10 giorni dall'apposita comunicazione dei Comuni interessati. Qualora la comunicazione non trovi riscontro e/o le tempistiche di affidamento non risultino coerenti con le esigenze del singolo Ente, i rispettivi Comuni potranno procedere singolarmente nell'affidamento dei servizi in questione.

ART. 6 - COSTI

1. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature assegnate all'attività coordinata, prevista dalla presente convenzione, sono a carico dei singoli Comuni proprietari, così come l'erogazione delle retribuzioni, i versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali e tutti gli adempimenti connessi, per il personale dedicato restano in capo agli Enti di appartenenza dei dipendenti.

2. Relativamente alle spese derivanti dalle previsioni di cui all'art.4 e 5, i Comuni, concordano di rimandare a eventuali successivi e puntuali accordi, anche relativamente agli ex-art.14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, nei quali stabilire la ripartizione dei costi da sostenere tra gli stessi, anche a parziale modifica di quanto previsto al precedente comma 1.

3. Relativamente alle spese derivanti da attività istituzionali in economia diretta, che favoriscono l'utilizzo di mezzi e uomini nelle disponibilità dei singoli Comuni, gli stessi concordano di prevedere comunque, l'erogazione di un rimborso spese da parte del Comune richiedente supporto. Tale rimborso viene concordato tra le parti, nella seguente modalità:

Descrizione attività	Costo rimborso
Utilizzo autoveicolo (noleggio a freddo)	40 €/gg
Utilizzo mezzo operativo (noleggio a freddo)	60 €/gg
Disponibilità di personale (in orario ordinario)	30 €/h *

Utilizzo mezzo operativo con operatore (in orario ordinario)	35 €/h *
Disponibilità di personale (in orario straordinario)	40 €/h *
Utilizzo mezzo operativo con operatore (in orario straordinario)	45 €/h *

**le ore del personale verranno conteggiate dall'arrivo presso il Comune ospitante, considerando aggiuntiva un'ora dedicata al trasferimento di operatore e mezzo (1/2 andata + 1/2 ritorno)*

4. Nel corso di validità dell'accordo convenzionale, la Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 7, potrà procedere alla rideterminazione degli importi a rimborso dal precedente comma 3.
5. Il corrispettivo di rimborso sarà preventivamente impegnato, con successivo atto gestionale dal Responsabile tecnico del Comune ospitante, una volta programmati gli interventi da eseguire. La sua liquidazione sarà effettuata a consuntivo, previa rendicontazione giustificativa degli interventi effettuati.
6. Le spese di cui al precedente comma, in sede di liquidazione, potranno essere compensate tra le parti, tra crediti e debiti, a seguito di verifiche periodiche e/o annuali tra i Comuni, anche secondo specifici indirizzi della Conferenza dei Sindaci.
7. Per le attività della gestione associata e coordinata dei servizi, potranno essere utilizzati, per sostenere progetti comuni, anche eventuali contributi o altre forme di riconoscimento, con le modalità di dettaglio formalizzate in sede di presentazione di ogni singolo progetto, da parte della Conferenza dei Sindaci.
8. Compete alla Conferenza dei Sindaci, l'individuazione del Comune capofila che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, provveda a stanziare la spesa necessaria alla gestione ordinaria o straordinaria dei servizi di cui al precedente comma, che necessitino di eventuali affidamenti esterni, dandone tempestiva comunicazione ai Comuni convenzionati.
9. Nelle collaborazioni tra i Comuni per lo svolgimento di forme associate di affidamento per servizi di manutenzione e/o prestazioni similari, secondo le previsioni del precedente art. 4 comma 6, tutte le spese necessarie per l'indizione e la pubblicazione della gara vengono assunte in misura uguale a carico dei Comuni interessati, mentre ogni Ente assumerà contrattualmente, in modo autonomo, le proprie obbligazioni, acquisendo il proprio CIG derivato, in base all'esito della gara e dell'aggiudicazione definitiva predisposta dal Comune capofila, in rapporto al proprio importo previsto a base d'asta, e secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'onere. Le fatturazioni di competenza di ciascun Ente saranno intestate all'Ente stesso ed ogni Ente provvederà autonomamente al pagamento diretto dei corrispettivi a proprio carico, senza che possa mai compensarsi alcuna posta di spesa, stante l'assoluta autonomia contrattuale delle posizioni dei singoli Enti.
10. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna, per le previsioni del precedente comma 8, a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a ristoro degli oneri in sede di affidamento dal Comune capofila secondo le indicazioni della Conferenza dei Sindaci, e a seguito della sottoscrizione del presente atto. Il singolo Comune si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune capofila, di norma secondo le seguenti scadenze: 50 % entro 60 gg dalla determinazione della Conferenza, il saldo, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione del Comune capofila.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. I Sindaci dei Comuni sottoscrittori concordano, che per qualsiasi problema inerente al funzionamento del servizio, previa consultazione tra di loro, riferiranno ai rispettivi organi collegiali per l'adozione dei provvedimenti del caso.
2. È istituita una Conferenza dei Sindaci, che svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e verifica al funzionamento del servizio associato, nonché dell'adeguatezza della presente convenzione.
3. Nella prima convocazione della Conferenza dei Sindaci, la stessa individuerà tra i Sindaci un coordinatore. La Conferenza si riunirà ogni qualvolta se ne renda necessario, nonché in qualsiasi momento, se richiesto da uno dei Sindaci dei Comuni associati.
4. La Conferenza è valida e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti.
5. Le decisioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti convenzionati, che costituiscano almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e della metà più uno dei Comuni associati, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali, salvo il caso della necessità di procedere all'approvazione di specifici accordi attuativi, per i quali sarà necessaria l'approvazione da parte degli organi collegiali dei singoli Comuni convenzionati.
6. Spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire ulteriori modalità, criteri di organizzazione dei servizi associati e coordinati, nonché proposte di modifica a quelli già previsti, così come eventuali ulteriori

riparti dei costi relativi l'effettuazione dei servizi e/o delle eventuali spese di carattere straordinario da assumere per lo svolgimento e l'attuazione del presente accordo convenzionale.

7. La Conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, con il coinvolgimento dei Responsabili Tecnici dei singoli Comuni, l'andamento delle attività, anche sulla base di relazioni periodiche sull'attività svolta.

8. I Segretari Comunali dei Comuni svolgono funzioni di assistenza tecnico giuridica.

ART. 8 - DURATA E RINNOVI

1. La convenzione ha decorrenza dalla sua sottoscrizione e avrà validità per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, cessando la sua efficacia, salvo diversa disposizione in accordo tra le parti, il 31 agosto 2027.

2. L'accordo convenzionale potrà essere rinnovato con appositi atti deliberativi dei Comuni sottoscrittori, da assumersi entro il termine di almeno 30 (*trenta*) giorni precedenti la data di scadenza.

3. Nel caso di affidamento di tutte le funzioni e/o dei singoli servizi di competenza dei Comuni all'Unione dei Comuni, nel periodo di validità della presente convenzione, i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia si impegnano a garantirne il trasferimento, con particolare salvaguardia alle attività concordate con le Istituzioni scolastiche.

4. I singoli Comuni potranno chiedere eventuali modifiche dei contenuti convenzionali, ovvero richiederne la risoluzione anticipata. Quest'ultima potrà avvenire per mutuo consenso dei tre Comuni.

5. Per il recesso anticipato dal presente accordo, è necessario l'adozione di apposito atto deliberativo del Comune interessato, che dovrà pervenire agli altri Comuni, almeno 30 (*trenta*) giorni dall'effettiva interruzione della collaborazione. In ogni caso il recesso di un solo Comune, non pregiudica il mantenimento della presente convenzione.

6. La presente convenzione può prevedere l'eventuale adesione di altri Comuni, alle condizioni di cui al presente atto, i quali dovranno partecipare alle spese di impianto dei servizi associati secondo criteri di ripartizione che verranno fissati dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati, qualora non potessero essere riconciliate tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

2. La presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131, ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale della convenzione sottoscritta avverrà a cura del Comune di Ronco Scrivia.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Crocefieschi
IL SINDACO
(Filippo Bassignana)

per il Comune di Isola del Cantone
IL SINDACO
(Gianluca Campora)

per il Comune di Ronco Scrivia
IL SINDACO
(Dott.ssa Rosa Oliveri)

per il Comune di Vobbia
IL SINDACO
(Simone Franceschi)

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE
Città metropolitana di Genova

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

OGGETTO: "Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Crocefieschi Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi e delle attività di supporto scolastico, per la gestione dei parchi mezzi comunali e dei servizi in economia diretta, nonché per l'affidamento di servizi di manutenzione e/o prestazioni similari". Approvazione schema.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS.
18.08.2000 N. 267**

Il responsabile del Servizio esprime parere favorevole

Isola del Cantone, 11.10.2024

Il Responsabile del servizio
F.TO Albino MAZZA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS.
18.08.2000 N. 267**

Il responsabile del Servizio esprime parere favorevole

Isola del Cantone, 11.10.2024

Il Responsabile del servizio
F.TO Silvio BONORINO

Delibera di C. C. n. 27 del 14.10.2024

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO Gian-Luca CAMPORA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Luigi GUERRERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della l. n. 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Isola del Cantone - 5 NOV. 2024

Il dipendente incaricato
F.TO Albino MAZZA

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

Isola del Cantone

Il Segretario Comunale
Luigi GUERRERA